

**COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO**  
**(Provincia di Gorizia)**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE**  
**IRPEF**  
**(Imposta sul reddito delle persone fisiche)**

**Articolo 1**  
**Istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef**

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006.

**Articolo 2**  
**Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2014 è fissata nelle seguenti misure:
  - a) per redditi compresi nel primo scaglione irpef, tra 0 ed Euro 15.000,00: aliquota 0,50%
  - b) per redditi compresi nel secondo scaglione irpef, tra Euro 15.000,01 ed Euro 28.000,00: aliquota 0,55%;
  - c) per redditi compresi nel terzo scaglione irpef, tra Euro 28.000,01 ed Euro 55.000,00: aliquota 0,60%;
  - d) per redditi compresi nel quarto scaglione irpef, tra Euro 55.000,01 ed Euro 75.000,00: aliquota 0,70%
  - e) per redditi compresi nel quinto scaglione irpef, da Euro 75.000,01: aliquota 0,80%;Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore ad € 15.00000.
2. L'aliquota di cui al comma 1 si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo delibera di variazione adottata dal Consiglio Comunale nei termini di legge.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

**Articolo 3**  
**Versamento**

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

**Articolo 4**  
**Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.